

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 349

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2006

Soppressione della Direzione investigativa antimafia

ONOREVOLI SENATORI. - I tragici assassinii di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno determinato l'abbandono dei loro indirizzi di politica giudiziaria nella lotta contro la mafia e la criminalità organizzata, indirizzi che essi avevano dovuto adottare ed attuare in assenza, nell'ordinamento costituzionale del nostro Paese, di un centro, democraticamente responsabile, di politica giudiziaria, costituito negli altri Paesi democratici dai Ministri della giustizia, dagli *Attorney General* o dai Procuratori generali, tutti uffici politico-parlamentari.

Si sono venute così affermando sfortunatamente diverse linee di politica giudiziaria che, nelle mani della cosiddetta «magistratura militante», sono state utilizzate spesso a fini preminentemente di lotta politica.

In questo pericoloso quadro la Direzione investigativa antimafia (DIA) è, tra i servizi speciali di polizia «accatastati» disordinatamente nella nostra organizzazione, con confuse e improvvide leggi, il servizio che più rapidamente si è «macchiato» di vere e proprie «deviazioni», diventando presto un «corpo separato», e perciò privilegiato, nella carriera e nella retribuzione dei suoi appartenenti, un servizio che è assai presto totalmente uscito dall'orbita del Ministero dell'interno, politicamente responsabile verso il Parlamento. Esso si è invece posto quasi subito al servizio - e spesso anche al «basso

servizio» - dei magistrati e delle procure della Repubblica così dette «militanti».

Per essi la DIA, specie quella palermitana, guidata dal colonnello Luigi Ferrazzano, un nome che sarà bene tenere da presente nella difesa dello Stato di diritto da illegittime attività, espleta compiti ed esercita funzioni non solo di polizia giudiziaria in senso stretto (in questo ambito si appalesa come sempre più necessaria una inchiesta parlamentare sulle modalità «oscur» con cui si procede alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, spesso iniziate in forme illegali e poi «ratificate» con retrodatati provvedimenti giudiziari quando si reputa utile e opportuno introdurre in formali fascicoli giudiziari), ma anche, illegittimamente, compiti di polizia di sicurezza, operando come un vero e proprio servizio segreto di polizia politica, tipo l'OVRA, del quale sono fin qui rimasti vittime o almeno danneggiati o turbati uomini politici, alti ufficiali dei Carabinieri e alti funzionari della Polizia di Stato.

Sembra venuto il tempo - quale anticipo della ormai non più procrastinabile riforma generale della polizia - di provvedere sollecitamente allo scioglimento di questa pericolosa organizzazione.

A tal fine si presenta questo disegno di legge di cui si auspica la sollecita approvazione al fine di un inizio di restaurazione della legalità.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita dall'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è soppressa.

2. Il personale impiegato nella DIA è restituito alle amministrazioni di provenienza, liquidandosi ad esso, come indennità di «buonuscita», l'intero ammontare delle indennità speciali che ad esso spetterebbero per l'anno 2006.

3. Le sedi, i mezzi, le infrastrutture e le altre attrezzature e dotazioni tecnico-logistiche impiegate dalla DIA sono riassegnate dal Ministro dell'interno. Le somme stanziare per il funzionamento della DIA sono riassorbite nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, e sono ripartite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le Forze di polizia ed i servizi di informazione e di sicurezza.

Art. 2.

1. I compiti investigativi ed operativi della DIA, espletati nell'esercizio delle funzioni di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, sono riassorbiti dagli uffici, servizi e reparti, anche speciali, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, secondo le direttive del Ministro dell'interno. Analogamente si procede per ogni relativa documentazione, quando non riservata in forza della legge alla esclusiva disponibilità e custodia dell'Autorità giudiziaria.

2. L'espletamento dei compiti di *intelligence* contro la mafia e le altre forme di criminalità organizzata affidato alla DIA è devoluto al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), per le attività da svolgere nel territorio dello Stato, ed al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), per le attività all'estero.

Art. 3.

1. Chiunque, appartenente alla DIA, sottragga o distrugga atti o documenti o divulghi notizie coperte da qualsivoglia tipo di segreto di pertinenza della stessa DIA, è punito con la pena di cinque anni di reclusione e con la pena accessoria della perdita definitiva dei diritti politici attivi e passivi.

2. Chiunque si avvalga, a scopo di estorsione, minaccia o pressione, di atti o documenti o comunque informazioni acquisite operando nella DIA è punito con la pena di dieci anni di reclusione e la perdita definitiva dei diritti politici attivi e passivi.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, cessa ogni attività, anche di polizia giudiziaria, da parte di tutti gli organi della DIA.